

XXXV.

TORNATA DEL 18 APRILE 1872

Presidenza del Vice-Presidente VIGLIANI.

SOMMARIO — *Congedo — Sorteggio degli Uffici — Annunzio d'interpellanza del Senatore Cuccia — Seguito della discussione del progetto di legge sui provvedimenti finanziari — Approvazione dell'art. 1 — Istanza del Senatore Cambray-Digny, Relatore, e del Senatore Pernati sull'art. 2 al Ministro delle Finanze, e dichiarazioni di questo — Approvazione degli art. 2 e 3 — Considerazioni e proposta d'ordine del giorno del Senatore Rossi A. sull'art. 4 — Risposta del Ministro delle Finanze — Replica del Senatore Rossi A. — Avvertenza dei Senatori Menabrea e Balbi-Piovera — Considerazioni del Relatore sull'ordine del giorno del Senatore Rossi A. — Osservazioni del Senatore Gallotti — Dichiarazioni del Ministro — Schiarimenti del Senatore Gallotti — Ordine del giorno proposto dal Relatore — Dichiarazione del Senatore Rossi A., e ritiro del suo ordine del giorno — Approvazione degli articoli 4, 5 e 6 ultimo del progetto — Domanda del Senatore Digny, cui risponde il Ministro delle Finanze — Squittinio segreto sul complesso del progetto di legge testè discusso.*

La seduta è aperta alle ore 2 e 3/4.

Sono presenti il Presidente del Consiglio e il Ministro delle Finanze; più tardi intervengono i Ministri della Marina, della Guerra, di Grazia e Giustizia e dei Lavori Pubblici.

Il Senatore, *Segretario*, MANZONI T. dà lettura del processo verbale della tornata antecedente, che è approvato.

Il Senatore Andreucci, per ragioni di salute, chiede il congedo di un mese, che gli viene dal Senato accordato.

PRESIDENTE. Essendo scaduto il bimestre per cui furono stabiliti gli Uffici, si procede al sorteggio per la rinnovazione dei medesimi.

Essi rimangono così costituiti:

UFFICIO I.

Pallieri
Amari Prof.
Balbi-Piovera

Cantelli
Araldi-Erizzo
Meuron
Vitelleschi
Antonini
Saracco
Bellavitis
Scialoia
Tabarrini
Cerruti
Acquaviva
Tanari
Miniscalchi
Pasolini
Mameli
Cipriani Leonetto
Pallavicini Francesco
Robecchi
Finocchietti
Cialdini
Moscuza

TORNATA DEL 18 APRILE 1872

De Sonnaz
Vacca
Barbavara
Panattoni
Balbi-Senarega
Chigi
Sella
San Martino
Marzucchi
Serra Francesco
Bonacci
Saluzzo
Di Moliterno
Laconi
Venini
Torremuzza
Roncalli Vincenzo
Spaccapietra
Galvagno
Colonna Andrea
Castelli Michelangelo
Benintendi
De Ferrari Domenico
Capriolo
Centofanti
Maglione
Melegari
Vercillo
Ceppi
Dalla Valle
Roncalli Francesco
Serra Domenico
Cittadella
Spada
San Cataldo
Provana
Canestri
Piazzoni

UFFICIO II.

Vigliani
De Falco
De Gori-Pannilini
Amari Conte
Cadorna Raffaele
Tommasi
Angioletti
Giustinian
Imbriani
Della Verdura

Duchoné
Di Cossilla
Quaranta
Perez
Camerata Scovazzo
Gadda
Sauli Francesco
Arese
Conforti
Manzoni Tommaso
Boyl
Guiccioli
Mauri
Marliani
Lo Schiavo
Des-Ambrois
Piacentini
Bombrini
Giovanola
Sauli Ludovico
Biscaretti
Di Monale
Tholosano
Collacchioni
Gagliardi
Oneto
Vegezzi
Bona
Arezzo Di Donna-fugata
Torre
Fenzi
Castelli Edoardo
Ricci
Mongenet
Ambrosetti
Melodia
Della Rocca
De Gasparis
D'Adda
Linati
De Ferrari Raffaele
Panizzi
Barracco
Porro
Cataldi
Besana
Colla
Di Bovino
De Gregorio
Strongoli Pignatelli
Zanolini
Magliani

UFFICIO III.

Cusa
Ruschi
Torelli
Andreucci
Di Giovanni
Guicciardi
Acton
Norante
Arrivabene
Di Castropignano
Mischi
Pisani
Mamiani
Chiavarina
Carradori
Cucchiari
Fiorelli
Ponzi
Pandolfina
Tonello
Pasqui
Maggiorani
Brioschi
Borghesi-Bichi
Griffoli
Belgioioso
Chiesi
Serra Orso
Lambruschini
Musio
Sant'Elia
Pallavicino Mossi
Pallavicini Fabio
Sylos-Labini
Cacace
Bella
Di San Giuliano
Pernati
Siotto-Pintor
Della Bruca
Giorgini
Capone
Sclopis
Marsili
Colonna Gioacchino
Pavese
Pironti
Zoppi
Montanari
Cannizzaro

Lanzilli
Corsi
Persano
Salmour
Notta
Malvezzi
Villamarina
De Luca
Castagnetto
Burci
Montezemolo
Bixio

UFFICIO IV.

Michiel
Rosa
Miraglia
Durando
Gravina
Caracciolo
Cianciafara
Mezzacapo
Iacini
Di Pettinengo
Atenolfi
Grixoni
Cornero
Manni
Possenti
Cavalli
Doria Panphili
Menabrea
Garzoni
Di Bagno
Cambray-Digny.
Cipriani Pietro
Coppola
Pepoli Carlo
Borgatti
Casati
Petitti
Rossi Alessandro
Mirabelli
Strozzi
Di Larderel
Ferraris
Ghiglini
Fontanelli
Del Giudice
Padula
Scacchi

Antonacci
Scarabelli
Varano
Buoncompagni-Ludovisi
Bevilacqua
San Vitale
Nitti
Calcagno
Pepoli Gioacchino
Borromeo
Monti
Medici
Campello
Salvatico
Gamba
Di Negro
Lunati
D'Azeglio
Gozzadini
Doria Giorgio
Gallotti
Bufalini
Capponi
Di Riso
Bonelli

UFFICIO V.

Serra F. M.
Spinola
Ginori-Lisci
De Vincenzi
Costantini
Errante
S. A. R. il Principe Eugenio
Cabella
Arconati
Tecchio
Pianell
Lauzi
Correale
S. A. R. il Principe Umberto
Riboty
Caccia
Martinengo
Astengo
Audinot
Ricotti
Audiiffredi
Sanseverino
Vannucci

Beretta
Alfieri
Sappa
Giovannelli
Monaco La Valletta
Conelli
Revedin
Sismonda
Manzoni Alessandro
Della Gherardesca
Stara
Calabiana
Irelli
Sighele
Giordano
Piazza
Pastore
Poggi
Ciccione
Di Sortino
Di Giacomo
Cadorna Carlo
Elena
Mazzara
Lissoni
Paternò
Vesme
Rossi Giuseppe
Lauri
Mayr
Castiglia
Oldofredi
Camozi Vertova
Sagarriga
Gualterio
Pallavicino Trivulzio
Bolmida
Satriano

PRESIDENTE. L'onorevole Senatore Caccia propone al Senato di muovere agli onorevoli Ministri di Agricoltura Industria e Commercio, e dei Lavori Pubblici, un'interpellanza sulla riforma delle tariffe delle ferrovie Calabro-Sicule.

Prego gli onorevoli Ministri presenti a voler dichiarare quando credono di poter rispondere, e a quale tornata si potrebbe fissare quest'interpellanza, avvertendone i loro onorevoli Colleghi.

MINISTRO DELLE FINANZE. Mi farò un dovere di avvertirli.

PRESIDENTE. Domani si fisserà il giorno in cui l'interpellanza avrà luogo, consentendolo il Senato.

Seguito della discussione del progetto di legge sui provvedimenti finanziari.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno recala continuazione della discussione del progetto di legge sui provvedimenti finanziari.

Essendosi chiusa ieri la discussione generale, si passa a quella degli articoli.

Si dà lettura dell'art. 1°:

« È sospesa la facoltà di alienare rendita pubblica per conto dello Stato accordata al Governo del Re dalle leggi vigenti. »

È aperta la discussione su questo articolo.

Non facendosi alcuna osservazione, lo metto ai voti. Chi l'approva si alzi.

(Approvato.)

« Art. 2. Il Governo del Re ha la facoltà di stipulare colla Banca Nazionale nel Regno d'Italia la convenzione contenuta nell'Allegato A.

» Nello stanziamento del bilancio dell'entrata il Parlamento, anno per anno determinerà la somma che il Governo è autorizzato a prendere dalla Banca in base alla convenzione medesima. »

Ora si darà lettura dell'Allegato A.

Allegato A.

Convenzione colla Banca Nazionale per un mutuo di 300 milioni di lire in biglietti, per l'assunzione del servizio del prestito nazionale del 1866, e per l'aumento del capitale della Banca stessa.

Tra il Governo italiano, rappresentato dal Ministro delle Finanze commendatore Quintino Sella, e la Banca Nazionale nel Regno d'Italia, rappresentata dal suo direttore generale commendatore Carlo Bombrini, si conviene quanto segue:

PARTE I.

Mutuo di 300 milioni.

Art. 1. La Banca Nazionale somministrerà al Tesoro dello Stato, a titolo di mutuo, la somma di 300 milioni di lire in biglietti, che

sarà versata a misura delle richieste che ne farà il Governo.

Con Decreto reale verrà fissata la somma per la quale saranno emessi biglietti da una lira.

Art. 2. La Banca Nazionale è dispensata dall'obbligo di tenere nelle sue casse la riserva metallica per l'ammontare dei biglietti mutuati al Tesoro ai termini dell'articolo precedente.

Art. 3. Sulle somme di cui il Tesoro sarà debitore pel mutuo suddetto, sarà liquidato e corrisposto alla Banca Nazionale l'interesse di centesimi cinquanta per ogni cento lire nei termini e modi stabiliti dall'articolo 9 della convenzione approvata colla legge dell'11 agosto 1870.

Art. 4. Il massimo della circolazione dei biglietti della Banca Nazionale stabilito coll'articolo 4 dell'a convenzione approvato colla legge del 28 agosto 1870 e coll'articolo 5 della convenzione approvata colla legge del 16 giugno 1871, è aumentato delle somme di cui il Tesoro è debitore in dipendenza dell'articolo 1.

Art. 5. Il prodotto della vendita delle obbligazioni dell'asse ecclesiastico che, ai termini dell'articolo 8 della convenzione approvata colla legge dell'11 agosto 1870, doveva essere ritenuto dalla Banca Nazionale a diminuzione del suo credito pel mutuo di 500 milioni, sarà invece versato dalla Banca al Tesoro sotto deduzione della commissione alla medesima dovuta per la vendita delle obbligazioni.

Art. 6. In garanzia di tutti i crediti della Banca verso lo Stato dipendentemente da questa e dalle precedenti convenzioni, il Governo depositerà nelle di lei casse tanta rendita consolidata 5 per cento, quanta, in unione al valore delle obbligazioni dell'asse ecclesiastico esistenti presso la Banca e calcolata al ragguaglio di lire ottantacinque per ogni cento lire di valore nominale, occorra per uguagliare il complessivo ammontare dei crediti suddetti.

A misura che la Banca verserà allo Stato il prodotto delle obbligazioni ecclesiastiche alienate, il Governo ne rimpiazzerà l'importare con deposito di rendita consolidata 5 per cento ragguagliata come sopra all'ottantacinque.

Cesseranno per conseguenza di aver effetto le altre garanzie prima d'ora prestate dal Governo per i crediti della Banca.

Art. 7. Gli interessi della rendita depositata presso la Banca Nazionale, a termini dell'ar-

ticolo precedente saranno semestralmente devoluti al Tesoro.

Art. 8. La restituzione alla Banca del mutuo di 300 milioni di cui all'articolo 1, e di quelli precedenti di 500, 50 e 150 milioni, dovrà essere fatta almeno tre mesi prima che la Banca riprenda il cambio in numerario dei suoi biglietti.

Senatore CAMBRAY-DIGNY, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CAMBRAY-DIGNY, *Relatore*. Io pregherei l'onorevole Signor Ministro a voler dire qualche parola su quella questione che io ieri accennai.

PRESIDENTE. Permetta che si legga prima il resto dell'Allegato, e poi si aprirà la discussione sul medesimo.

Senatore CAMBRAY-DIGNY, *Relatore*. Avevo domandato di parlare ora perchè è una questione che si riferisce al punto ora letto dell'Allegato.

PRESIDENTE. Potrà ad ogni modo parlar dopo.

Senatore CAMBRAY-DIGNY, *Relatore*. Sta bene.

PRESIDENTE. Si dà lettura della seconda parte.

PARTE II.

Assunzione del servizio del prestito nazionale.

Art. 9. La Banca Nazionale, si assume l'obbligo di fornire al Governo, a cominciare dal semestre che scade il 1. aprile 1872, i fondi occorrenti per gli interessi e per l'ammortamento del prestito nazionale di cui il servizio continuerà ad essere fatto dall'amministrazione del Debito Pubblico.

Art. 10. La spesa per il pagamento dei premi assegnati alle obbligazioni estratte del prestito nazionale rimane a carico dello Stato.

Art. 11. In corresponsività dell'obbligo assunto dalla Banca, giusta l'articolo 9 della presente convenzione, il Governo cede alla Banca medesima una rendita consolidata 5 per cento con decorrenza dal 1° luglio 1871 di lire diciannove milioni settantaquattromila cinquecento ventotto (19,074,528), la quale, nella ragione di lire 5,40 per ogni lire 100 di capitale nominale, corrisponde al capitale nominale del prestito nazionale di 353,232,000 lire.

Art. 12. La rendita di lire 19,074,528 da cedere alla Banca, rimane vincolata all'eseguimento degli obblighi che la Banca si assume, e verrà liberata gradatamente a misura che la

Banca consegnerà al Governo, per essere annullate, obbligazioni del prestito nazionale riscattate, e in ragione dei pagamenti fatti per gli ammortamenti semestrali delle obbligazioni rimaste in corso alla scadenza di ciascun semestre.

Art. 13. Alle scadenze semestrali del prestito nazionale, primo aprile e primo ottobre, e fino alla totale sua estinzione, la Banca verserà al Tesoro le somme occorrenti tanto per gli interessi al netto della ritenuta per tassa di ricchezza mobile, quanto per l'ammortamento delle obbligazioni vigenti: dedotte cioè quelle che fossero già state consegnate per essere annullate giusta l'articolo precedente.

Art. 14. Il Governo dal canto suo pagherà alla Banca alle scadenze 1. gennaio e 1. luglio gli interessi della rendita consolidata cinque per cento che fosse ancora vincolata, sotto deduzione della ritenuta per imposta di ricchezza mobile.

Art. 15. Le rate semestrali del prestito nazionale, a cominciare da quella scadente al 1. aprile 1872, che cadessero in prescrizione per gli effetti della legge sul debito pubblico dello Stato, saranno devolute alla Banca.

Art. 16. È riservata fino al 15 aprile 1872 ai portatori delle obbligazioni del prestito nazionale la facoltà di domandare agli stabilimenti della Banca la conversione dei loro titoli, ancora muniti della cedola scadente al 1. aprile 1872, in rendita consolidata 5 per cento con decorrenza dal 1. luglio 1871, ed in ragione di lire 5,40 per ogni lire 100 di valore nominale originario.

Le cartelle dei premi restano di proprietà dei portatori.

PRESIDENTE. Relativamente a quest'articolo io debbo comunicare al Senato una dichiarazione che l'Amministrazione della Banca Nazionale ha fatto in questi termini (*legge*):

Firenze, li 7 aprile 1872.

La Direzione generale della Banca concorda perfettamente nell'avviso esposto verbalmente al sottoscritto dal Ministro delle Finanze, che sia in facoltà del Governo e della Banca d'accordarsi per prorogare il termine concesso coll'art. 16 della convenzione 4 marzo p. p. ai portatori delle obbligazioni del Prestito Nazionale per domandare la conversione di esse in consolidato 5 0/0.

Perciò in risposta all'ossequiata nota distinta in margine lo scrivente dichiara per sua parte di accettare la proposta di prorogare anche fino al 31 maggio p. v. il termine suddetto, affinché i possessori del Prestito Nazionale abbiano tutte le facilitazioni possibili per presentare la loro opzione.

Dichiara eziandio, a seguito d'intelligenze pre-corse tra il prefato Ministero e la Banca, che saranno accettate per la conversione anche le obbligazioni del Prestito Nazionale mancanti della cedola scaduta il 1° del corrente aprile, purchè i presentatori contemporaneamente alla consegna delle obbligazioni, versino l'importo della cedola mancante, sotto deduzione della somma corrispondente alla ritenuta per tassa di ricchezza mobile.

Il Direttore generale
BOMBRINI.

(Si continua ora la lettura dell'Allegato A.)

Art. 17. Qualora la Banca credesse di sua convenienza di alienare tutta o parte della rendita consolidata 5 per cento che fosse ancora vincolata, giusta l'articolo 12 della presente convenzione, le è fatta facoltà di prelevare, dietro autorizzazione del Governo, dal cumulo della rendita che tiene in deposito a garanzia, giusta l'articolo 6, una rendita corrispondente, a condizione che la garanzia medesima rimanga allo scoperto per l'ammontare di detta rendita, la quale però dovrà essere surrogata dalla rendita come sopra vincolata, a misura che avrà luogo la sua liberazione.

Gli interessi semestrali della rendita prelevata da quella costituente la garanzia, saranno della Banca pagati al Tesoro.

Art. 18. Delle operazioni indicate nella parte seconda della presente convenzione sarà dalla Banca tenuto un conto speciale.

In questo conto il Tesoro verrà addebitato dei pagamenti che si faranno dalla Banca sia per la liberazione di cartelle del prestito nazionale che si potesse effettuare, sia per il pagamento delle cedole semestrali.

Verrà accreditato da altra parte del semestre che la Banca esigerà sulla rendita inscritta per la conversione del prestito nazionale e del prodotto di quelle quote di rendita che saranno messe a disposizione della Banca per essere alienate onde procurarsi i fondi occorrenti.

Ad ogni semestre sarà regolato questo conto cogli interessi pro e contro al 5 per cento, e la differenza verrà portata a conto nuovo.

La differenza in profitto o perdita, che risulterà alla fine della operazione, sarà divisa per metà fra la Banca e lo Stato.

PARTE III.

Aumento del Capitale della Banca.

Art. 19. Il capitale della Banca Nazionale è portato da 100 a 200 milioni di lire rappresentate da 200,000 azioni di lire 1000 cadauna.

Art. 20. Il versamento su tutte le 200,000 azioni sarà portato almeno a lire 750 per azione entro il 1873.

Il Consiglio superiore della Banca stabilirà il modo di emissione delle nuove azioni e le epoche dei versamenti dei 50 milioni da pagarsi entro il 1873.

Il versamento delle rimanenti lire 250 per azione verrà deliberato dal Consiglio Superiore in una o più rate a misura che ne riconoscerà il bisogno.

Art. 21. Quando il capitale delle azioni sarà interamente versato, la Banca, sulla domanda dell'azionista, potrà cambiare le azioni nominative in azioni al portatore, e queste in quelle.

Il Consiglio Superiore della Banca determina la forma delle azioni al portatore ed i modi della loro emissione.

Le azioni al portatore non sono computate nel numero di quelle che hanno diritto d'intervenire alle Adunanze generali degli azionisti.

Art. 22. Il nuovo capitale ed il relativo fondo di riserva dovranno essere essenzialmente tenuti a disposizione delle operazioni di cui nella parte seconda della presente convenzione, e potranno poscia essere anche in totalità impiegati in fondi pubblici dello Stato.

Art. 23. Per la formazione del fondo di riserva relativo all'aumento del capitale, il Consiglio Superiore è autorizzato a prelevare semestralmente dagli utili quella somma che reputerà conveniente, purchè non sia inferiore al decimo degli utili netti eccedenti il 2 per cento del capitale versato, sinchè il totale fondo di riserva non abbia raggiunto il quinto del capitale di duecento milioni.

Art. 24. Alle disposizioni contenute negli articoli 9 del Decreto legislativo 1 ottobre 1859 numero 3622, e 7 del Decreto reale 29 giugno 1865, numero 2376, sono sostituite le seguenti:

« La Banca dovrà fare alle finanze dello Stato, quante volte possa occorrere, anticipazioni sino alla somma che rappresenti i due quinti del capitale effettivamente versato, contro deposito di titoli di fondi pubblici e di buoni del Tesoro, mediante l'interesse del 3 per cento all'anno.

» In caso che la Banca abbassasse l'interesse sulle anticipazioni al disotto del 3 per cento, lo Stato godrà pur esso di tale beneficio.

» La Banca dovrà sempre tenersi in condizione di poter fare ad ogni richiesta l'anticipazione di cui sopra per un quarto, e per il rimanente dopo tre mesi dall'avutone avviso. »

Art. 25. Le anticipazioni di cui all'articolo precedente, per la parte che riguarda l'aumento di capitale autorizzato dalla presente convenzione, non saranno obbligatorie per la Banca, sinchè durano le operazioni riguardanti il prestito nazionale accennate nella parte seconda della presente convenzione.

Art. 26. La presente convenzione non avrà effetto se non sia approvata per legge.

Fatta in doppio originale a Roma questo giorno (4) quattro marzo 1872, alla presenza delle parti e di due testimoni che assieme ad esse la sottoscrivono.

QUINTINO SELLA
CARLO BOMBRINI
EPAMINONDA SEGRÈ, *testimonio*.
GIUSEPPE BOITANI, *testimonio*.

PRESIDENTE. È aperta la discussione sull'articolo 2. e sull'allegato A.

L'onorevole Senatore Cambray-Digny ha la parola.

Senatore CAMBRAY-DIGNY, *Relatore*. Io vorrei pregare l'onorevole signor Ministro a voler dire qualche parola sopra un argomento che io toccai ieri nel mio discorso cioè: sopra quell'inconveniente che io dissi lamentato da molti, che i biglietti della Banca in circolazione, ridotti in cattivo stato spesso arrivano a non potere neppure essere cambiati dalla Banca medesima con biglietti nuovi.

Parrebbe opportuno che, nell'occasione in cui si fa questo nuovo contratto colla Banca, si stabilisse qualcosa per togliere cotesto in-

conveniente, e regolare con norme fisse il cambio dei biglietti da farsi allo sportello della Banca medesima.

Prego dunque l'onorevole signor Ministro a fare al Senato qualche dichiarazione in proposito.

MINISTRO DELLE FINANZE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLE FINANZE. Ieri, quando sentii parlare di questa questione dall'onorevole Senatore Cambray-Digny, confesso che non gli risposi perchè non era in grado di farlo. Scrisi però seduta stante per avere gli schiarimenti opportuni.

Oggi non sono meglio informato di ieri, perchè non potei avere ancora riscontro alla domanda fatta; ma dichiaro che mi occuperò di questo argomento, perchè ne conosco tutta la gravità.

Quello che si debba fare per evitare gli accennati inconvenienti, non sarci al caso ora di dirlo, ma posso assicurare l'onorevole Senatore Cambray-Digny che fino da ieri mi feci un dovere d'intavolare un carteggio, onde la questione venga, se è possibile, risolta conforme ai desiderii dell'onorevole preopinante.

Senatore CAMBRAY-DIGNY, *Relatore*. Ringrazio il signor Ministro delle spiegazioni date al Senato, delle quali io mi chiamo soddisfatto.

Senatore PERNATI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PERNATI. Poichè l'onorevole signor Ministro si occuperà di questa questione, onde prendere qualche intelligenza colla Banca Nazionale circa il cambio dei biglietti, io mi permetterò di suggerirgli anche di vedere se non sia il caso di prendere qualche disposizione circa al ritiro dei biglietti allorchè sono sospetti di falsificazione. Quando si presenta ad un cassiere della Banca un biglietto che egli crede falso, egli lo ritira e lo annulla. Mi pare che questo procedere sia troppo speditivo, giacchè egli annulla un titolo per un motivo solo a lui conosciuto, mentre nella massima parte dei casi non lo è da chi lo presenta. Egli è questo un fatto grave per se stesso, con pericolo di abusi e di danni, massime col corso forzoso; e giuridicamente parlando, non si addice ad un debitore di annullare, di sua sola autorità, il titolo del suo debito.

Crederci perciò che si dovesse stabilire qualche norma pel ritiro di tali biglietti, ac-

ciocchè chi li presenta, non si veda privato senz'altro di un documento ch'egli ben probabilmente ha preso per un valore corrispondente al titolo che porta. Mi pare che qualche cosa debba farsi senza obbligare l'interessato a ricorrere ai tribunali; perchè sarebbe affare troppo difficile e costoso. Si potrebbe forse prescrivere l'intervento di un commissario regio a cui spetti di verificare se veramente il biglietto sia falso e dare le spiegazioni necessarie al portatore del biglietto medesimo per sua tranquillità, od ordinarne, in caso contrario, la restituzione.

Pregherei dunque l'onorevole Ministro nel trattare la questione del cambio dei biglietti, di vedere se non si potesse stabilire nell'interesse dei portatori dei biglietti che si presentano ad un cassiere della Banca, e che da questi si credono falsi, qualche provvedimento onde non vengano sequestrati ed annullati dal cassiere stesso, senza soddisfazione di sorta al portatore medesimo.

MINISTRO DELLE FINANZE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLE FINANZE. Io non sono gran che competente, anzi non sono affatto competente in materie giuridiche. Mi pare però impossibile che una sola parte possa giudicare una questione.

Senatore PERNATI. Pure si fa così.

MINISTRO DELLE FINANZE. Mi pare che se un biglietto non si crede buono, non debba l'Istituto sopra cui questo biglietto è accreditato aver la facoltà di annullarlo senza che l'altra parte possa, occorrendo, deferire la questione ai tribunali. In tutti i paesi occorsero questioni per cose di questa natura, ma confesso che io non aveva conoscenza del modo con cui si praticano gli annullamenti. Può anche darsi che quando un biglietto è riconosciuto veramente falso, il portatore non insista per ottenere che si prescinda dall'annullarlo. Ad ogni modo non tralascierò di prendere in esame la questione, e giacchè ora si tratta di entrare più largamente nel sistema del corso forzoso, tanto più seri diventano i doveri ed i riguardi che si debbono avere nel trattare le questioni che si riferiscono alla validità dei biglietti, a cui si dà il valore della moneta.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola metterò ai voti l'art. 2, coll'Allegato A.

Avendo già premesso che non facendosi pro-

poste sull'Allegato o sui singoli articoli, s'intendeva che fossero approvati in un coll'articolo del progetto.

Chi dunque approva l'art. 2, coll'Allegato A, si alzi.

(Approvato.)

Si dà ora lettura dell'art. 3 e dell'Allegato B.

« Art. 3. Sono approvate le disposizioni relative alla riscossione dei crediti del Tesoro contenute nell'Allegato B. »

Allegato B.

Disposizioni relative alla riscossione del credit del Tesoro.

Art. 1. I crediti dell'erario verso provincie, comuni, consorzi, Società ed altri enti morali, per acquisti di proprietà, per concorsi e rimborsi per opere pubbliche, diventano fruttiferi al 6 per cento, a contare dal giorno della pubblicazione della presente legge per quelli già esigibili, e per gli altri dal giorno in cui saranno esigibili.

Questa disposizione non deroga alle maggiori sanzioni che siano portate da contratti, atti o leggi speciali e non si applica ai casi diversamente regolati per contratti.

Art. 2. In pagamento dei debiti arretrati delle provincie e dei comuni il Governo è autorizzato ad accettare delegazioni sugli agenti incaricati di riscuotere per loro conto le sovrimposte sui terreni e sui fabbricati, nel modo e per gli effetti indicati nella legge del 27 marzo 1871, N. 131.

Art. 3. Le provincie, i comuni e gli altri enti che prima della pubblicazione della presente legge avessero ottenuto delle proroghe al pagamento dei debiti loro verso lo Stato, potranno eseguirne il saldo con uno sconto del 6 per cento.

Art. 4. L'annuo contributo a carico delle Società industriali e degli Istituti di credito, per concorso nella spesa di sorveglianza governativa dovrà essere versato al Tesoro in rate trimestrali anticipate, a contare dal 1 luglio 1872.

Nessuno chiedendo la parola, metto ai voti l'art. 3 coll'Allegato B.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

Si dà ora lettura dell'art. 4 e dell'Allegato C.

« Art. 4. Sono approvate le modificazioni alla tariffa doganale contenute nell'Allegato C.; le quali andranno in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione della presente legge. »

Allegato C.

Modificazione alla tariffa doganale.

Art. 1. I dazi d'entrata della tariffa doganale sono modificati come segue:

Categoria prima.

Olii minerali grezzi per quintale, peso lordo (compresi i diritti addizionali) L. 19

Olii minerali rettificati, depurati e raffinati, benzina ed olii provenienti dalla distillazione pura dell'e resine (esclusa la trementina), per quintale peso lordo (compresi i diritti addizionali):

- In barili L. 25
- In casse » 24

Categoria seconda.

Caffè, per quintale, peso lordo (compresi i diritti addizionali) L. 60

Art. 2. Ai numeri 1 e 2 dell'art. 4 delle disposizioni preliminari alla tariffa doganale è sostituito il seguente:

Per le merci provenienti dall'estero e dai depositi doganali o dai magazzini generali saranno applicati i precistenti diritti solo quando prima dell'attuazione dei nuovi diritti sia stata consegnata in dogana la dichiarazione pel pagamento del dazio e sia inoltre stata presentata la merce. Si considera presentata in dogana la merce esistente a bordo della nave ancorata in porto, purchè sia stato consegnato in dogana il manifesto.

Art. 3. Sono ammessi alla importazione temporaria in esenzione dei diritti d'entrata, mediante le norme e cautele stabilite dal Ministro delle Finanze, i seguenti materiali occorrenti per la costruzione, riparazione e allungamento delle navi in ferro o miste, non che per le caldaie delle loro macchine a vapore.

Fogli o lastre di ferro, ferri angolari, ferri a T o a doppio T, ferri a T con tondino, ferro in barre, cavi di fil di ferro per l'armamento, tubi in ferro ed in rame, pennoni in acciaio e lamiere d'acciaio per fabbricarli, assi d'acciaio e di ferro per macchine marine.

Art. 4. Nella tariffa delle tare, il minimo del dazio al disopra del quale l'esazione dei diritti di entrata deve farsi sotto la deduzione della tara legale, è portato a lire 30 per ogni 100 chilogrammi, esclusa ogni eccezione: è portato a lire 50 il minimo del dazio al disopra del quale è ammessa la liquidazione a peso netto reale, in quanto però non sia diversamente stabilito dalla tariffa dei dazi doganali.

Art. 5. Al'articolo 3 della citata tariffa sulle tare, è sostituito il seguente:

Le merci soggette a dazio maggiore di lire 30 per ogni 100 chilogrammi, godranno sul peso lordo delle seguenti tare legali:

- Per le casse, bauli, cofani, barili, botti e caratelli 8 per cento
- Per i cassoni di legno duro, pei vasi di stagno, piombo, zinco, ferro od altro metallo, di vetro, cristallo, porcellana, maiolica, terra, creta comune e fina 15 per cento
- Per le casse e bauli contenenti fiori finti e piume di ornamento lavorate 70 per cento

Per le scatole di legno o di cartone contenenti fiori finti e piume d'ornamento lavorate 30 per cento

Per i rocchetti intorno ai quali fosse avvolta qualunque materia d'origine organica filata o trafilata 15 per cento.

Quanto ai rocchetti chiedendosi dal contribuente il peso netto reale se ne svolgeranno alcuni a scelta della dogana, e il peso che ne risulterà servirà di norma per stabilire quello complessivo dei rocchetti da difalcarsi.

Ogni altro recipiente od involto è escluso dalla tara legale, e questa sarà ammessa solo quando nello stesso recipiente non si trovino merci cui non sia accordata tara.

Art. 6. I dazi sulla introduzione dei seguenti oggetti contemplati alla categoria xv della tariffa, sono modificati e stabiliti come segue:

Dazio per 100 chilogrammi compresi i diritti addizionali

- Macchine fisse a vapore e idrauliche, esclusa la caldaia L. 6
- Macchine per l'agricoltura, l'industria e le arti, esclusa la caldaia » 4
- Macchine a vapore, locomotive, locomobili e macchine per la navigazione, esclusa la caldaia » 8

Gazometri (serbatoi del gaz)	L. 6
Macchine per la filatura del lino, del cotone, della seta, ed altri tessili . . . »	7
Apparecchi di rame e di altri metalli per distillare, per riscaldare, per raffinare »	10
Caldaje per le macchine a vapore in latta di ferro, cilindriche o sferiche, con o senza bollitore o riscaldatore »	6
Caldaje per le macchine a vapore tubolari di latta di ferro, con tubi di ferro, rame ed ottone, distesi di latta inchiodata per focolare interno, e ogni altra caldaia non cilindrica o sferica semplice »	8
Caldaje per le macchine a vapore in lamina d'acciaio d'ogni forma »	12

Senatore ROSSI ALESSANDRO. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al Senatore Rossi.

Senatore ROSSI ALESSANDRO. Signori Senatori, si è già votato l'art. 2, e si può dire che la legge sui provvedimenti finanziari è assicurata, anzi ieri l'onorevole Ministro delle Finanze ebbe la cortesia di esprimerne preventivamente la sua soddisfazione.

Parmi quindi poter discorrere con maggior franchezza sopra un punto che si direbbe impercettibile nel complesso della legge, ma che agli occhi miei veste una grande importanza voglio dire l'aumento del dazio sulle macchine. Io confesso che ho lamentato principalmente la forma complessiva del progetto di legge, per questo, se può dirsi provvedimento, che ci viene messo in conto per lire 220,000.

Mi è parso doloroso che dovesse applicarsi la votazione complessiva a questo articolo 4., il quale insieme abbraccia oggetti di consumo, operazioni doganali, e tariffe protettive.

Non parlerò dei primi, e nemmeno delle seconde, cioè delle modificazioni sulle tare, benchè mi abbia fatto impressione il voto della Camera di Commercio di Torino, che dubita assai dell'utilità gabellaria di questo provvedimento.

Ma, come potrei mai dare il mio voto tranquillamente riguardo all'aumento di dazio sulle macchine?

Quando ho veduto che l'onorevole Ministro delle Finanze aveva accettato per un contributo così esiguo, quella proposta della Commissione dei Quindici nell'altro ramo del Parlamento, ho dovuto dire: *Quandoque bonus dor-*

mitat Homerus. Veramente io credo che l'importazione delle macchine sia di un valore assai maggiore; ma insieme confesso che ho il presentimento che il danno indiretto, che ne avrà la finanza, sarà infinitamente superiore.

Come è che l'onorevole Ministro Sella, che tutto e giustamente si attende dallo sviluppo economico del paese, ha potuto acconsentire a questa imposta che viene a ferire l'industria nella materia prima del lavoro nazionale, che tale appunto devono oramai considerarsi le macchine?

Tutto quanto inceppa la libertà del lavoro e lo rincara è una contraddizione di principio, la quale son sicuro non esiste nella chiara e decisa mente dell'onorevole Sella.

Già, come dissi, i primi sintomi di questo risveglio economico si faceano sentire. Dalle sorte istituzioni di credito vasti opificii manifatturieri cominciarono già a disegnarsi, massime nella parte settentrionale del Regno. Ma con questa legge, che io non esito di chiamare improvvida, noi veniamo ad accrescere artificialmente gli ostacoli naturali dei costosi impianti meccanici che sono in via. La causa principale della nostra inferiorità nella produzione in confronto dei paesi più vecchi di noi nelle industrie, consiste nel difetto di macchine, e noi dobbiamo oggi accrescere la gabella sulle medesime? Già in confronto dell'estero le spese maggiori di trasporto, d'imballaggio, di montatura, di rischi e l'aggio dell'oro le incarivano del 30. 0/0; occorre perciò aumentare di tanto il capitale di fondazione; occorre ogni anno aumentare di tanto l'ammortamento a discapito degli utili, op. ure riportarlo a lunghissimi anni. Ora gli industriali dovranno mettere in conto anche l'aumento del dazio che nella media delle categorie risulta di lire 7,44 per quintale ossia del 246 0/0 sull'ammontare del dazio attuale. Una filanda di 10 mila fusi, per esempio, verrà a costare 50 mila franchi di dazio; un telaio meccanico alla Jacquard inglese per fabbriche di panni, che pesa 2500 chilogrammi verrà a costare 100 franchi di dazio! Lascio da parte altri esempi che potrei addurre per dimostrare la gravità di questo balzello infelice.

Io corsi a cercare nelle Relazione di quella Commissione quali criteri avessero consigliata la proposta all'onorevole Sig. Ministro, e devo confessare che rimasi meravigliato della poca larghezza di vedute, della poca maturità di stu-

dio con cui venne trattato un argomento di tanta importanza.

Io comprendo benissimo che nell'altro ramo del Parlamento, in un istante di stanchezza o soprattutto di gravi preoccupazioni politiche, l'articolo passasse, non dirò inosservato, ma in seguito a semplice lettura e senza discussione; però negli studi che precedettero, io non avrei mai creduto che la questione fosse stata esaminata semplicemente come un contributo di dogana (che, come dissi, non è che apparente), o tutt'al più negli interessi di quattro o cinque costruttori di locomotive. E qui mi torna opportuno ripetere quanto dissi ieri l'altro, che nelle leggi di finanza non basta formulare concetti aritmetici e statistici, ma conviene insieme munirsi di provvidenze e di precauzioni d'ordine morale.

L'onorevole Scialoia mi rispose ieri che il consulto dato a nome della Commissione ch'egli presiedeva era secondo i dettati della scienza, ed io non ho a ridire. Ma ripeterò che l'aggio dell'oro nel corso forzoso non dipende tanto dalla capacità maggiore o minore di segni di circolazione nel paese, quanto da cause di ordine amministrativo e di ordine morale; se c'è la fiducia, se ci è la quiete e la buona amministrazione, si faranno moltissimi affari, e la carta troverà la via anche delle tasche nelle quali non era abituata di entrare: si aumenteranno i depositi, si faranno speculazioni, il movimento si accrescerà ovunque, ed anche una somma di biglietti che potesse parere esuberante, troverà il suo posto senza scompiglio. Laddove invece non ci fossero questi requisiti, anche una moderata emissione potrebbe riuscire gravosa ed eccessiva.

Questo ho voluto dire per avvalorare l'espressione dell'altro giorno. Il responso novello dell'onorevole Scialoia non mi disse molto di più del vecchio.

Intanto, nella proposta che ci sta dinanzi, l'aumento del dazio si appoggia a due argomenti, l'uno legale, l'altro industriale. Legalmente, il trattato vigente colla Francia ci permette d'aumentare il dazio specifico di quelle macchine che non sono nominate nelle nostre tariffe, purchè però la misura del dazio non sorpassi quella della tariffa generale daziaria francese. Non c'è che dire in diritto, ma in fatto macchine specificatamente nominate nella tariffa non sono che le motrici a vapore, le

idrauliche e le caldaie; tutto il resto si comprende sotto il titolo generale, *macchine per l'agricoltura, per l'industria e le arti*.

Ora, ogni qualvolta un industriale domandava di daziare una macchina speciale, (e di questo potrei far fede personale) col diritto di favore di L. 1 e 15 per ogni cento chilogrammi, la dogana rispondeva che la macchina denunziata entrava nella categoria generale della tariffa. Difatti, sfido io a trovare una macchina che non serva nè per l'agricoltura, nè per l'industria, nè per le arti.

La riserva dunque espressa nel trattato colla Francia non potendo qualificarsi per un sotterfugio che non deve trovar posto in un patto internazionale, viene oggi usufruttata per entrare dal campo fiscale nel campo protezionista, ciò che non era nello spirito del trattato; nè doveva essere nello spirito dell'onorevole Sella; però il fatto sta, ed era mio debito il dirvene le conseguenze.

L'onorevole Relatore si serve dell'equivoco linguaggio che si è usato in un vicino Parlamento estero: qui non si tratta di protezionismo, si tratta solamente di ricavare qualche maggiore provento dalle tariffe. La distinzione non è molto trasparente; me ne appello al vostro giudizio, onorevoli Colleghi. Vediamo ora se val meglio il motivo industriale, cioè economico. La proposta si preoccupa del dazio che aggrava il ferro di seconda lavorazione, e gli altri metalli lavorati, da quella proposta considerati come materie prime; e con una tabella di confronto ne conduce a vedere che il dazio proposto di lire 8 per 100 chilogrammi per una locomotiva, copre poco più dell'importo del dazio che il costruttore italiano doveva pagare per l'importazione delle diverse materie prime, che la detta locomotiva compongono.

Ma si è intieramente dimenticato e taciuto che il primo e principale fattore, oso dire il 75 0/0 nella generalità delle macchine, è la ghisa, la quale s'importa esente da dazio. E il paragone si è fatto cadere appunto sopra una locomotiva, macchina forse unica dove la ghisa non entra che per il 12 per 0/0; mentre si aggravarono dello stesso dazio, anzi di un dazio maggiore del doppio dell'attuale fino al quintuplo tutte le altre macchine ove la ghisa entra come fattore in copia preponderante o quasi totale.

Le macchine di filatura vennero tolte dalla

categoria generale dell'agricoltura, dell'industria e delle arti, per portarne il dazio da lire 2 a lire 7 per ogni 100 chilogrammi. L'aumento è del 350 per cento; nelle scardassatrici, di ferro lavorato non havvi che gli assi dei cilindri e le viti; tutto il resto è in ghisa; anzi le scardassatrici che si fanno venire dall'Alsazia hanno in ghisa anche gli assi.

I mulini a fiare a 400 fusi (*self-actings*) pesano 6,500 chilogrammi, e malgrado la delicatezza di quelle macchine e la loro velocità, sopra quel peso, 4,600 chilogrammi sono in ghisa, e 700 chilogrammi in legno, materie su cui il costruttore nulla paga di dazio. Nei telai meccanici gli assi pure e le viti sono in ferro di seconda lavorazione, tutto il resto che somma al 90 per 0/0, è in ghisa, d'ottima pulitura, ma ghisa. Anche gli apparecchi sono tolti dalla categoria generale delle macchine per l'agricoltura, industria ed arti, dove pagavano L. 2, per portarne l'aumento del dazio al quintuplo, cioè a lire 10.

I gazometri industriali tanto necessari oggidi ai moderni opifici per i lavori notturni, dovranno sopportare un dazio triplo del presente; e le materie prime che li compongono, tranne la campana e i minori tubi, cioè forni, purificatori, tubi maestri sono in ghisa, che nulla paga di dazio.

Io spero che i miei onorevoli Colleghi mi perdoneranno questa digressione tecnica, la quale però serve a dimostrare la poca equità della proposta. Evidentemente, il motivo accampato degli alti dazi del ferro e del metallo lavorato, subtacendo la libera importazione della ghisa ed applicandone l'esempio ad una locomotiva soltanto, non può giustificare la legge per un aumento generale delle tariffe sopra tutte le macchine, e tanto più aggravandole sopra alcune categorie nominative di un dazio, come ho detto, ancora più alto, là dove l'analisi delle materie prime sarebbe riuscita contro il principio che volevasi far valere.

Nè si dica che, per essere la ghisa esente da dazio, non ne segue che i costruttori nazionali si trovino a pari condizioni cogli esteri per maggior costo del calorico che occorre a fonderla. Questa obbiezione non vale per togliere alla legge il carattere eminentemente protezionista. Io non tedierò il Senato con ulteriori dimostrazioni, tanto più che l'onorevole Sella è competentissimo della materia. L'ono-

revole Sella può fare il conto di quanto costa il coke all'estero e quanto costa da noi, e vedrà che la protezione accordata da questa legge anche sulla ghisa si porta a L. 59 93 in media per ogni tonnellata. Ho detto che la legge è protezionista; infatti la disposizione si fonda sui reclami dei costruttori di macchine a vapore che hanno fatto udire la voce dei loro interessi; il Relatore dice di essersi giovato delle notizie di due costruttori di locomotive. Ma quello che mi sorprende si è che la Relazione accenni di aver fatto luogo ai voti manifestati dai costruttori medesimi nell'inchiesta industriale. Infatti l'inchiesta industriale è in corso, ma su di essa il Comitato non ha ancora profferito giudizio. Ed io che ho l'onore di far parte di quel Comitato, non saprei dire al Senato se e in qual conto sarebbero tenute le deposizioni dei costruttori, e se accolte, non suggerissero invece un ribasso di dazio sul ferro e sui metalli lavorati, locchè da molti potrebbe credersi più ovvio e più razionale.

Grandi convinzioni personali devono aver indotto lo stesso Relatore di questo progetto di legge a proporre invece l'aumento del dazio sulle macchine. Ho spinto anch'io gli occhi sugli atti stampati della Commissione d'inchiesta ed ho trovato che lo stesso personaggio che redigeva quella Relazione, consultato come industriale dal Comitato d'inchiesta in Napoli, rispose « possedere tre opifici in cui si fabbricano caldaie ed altri oggetti di rame. » Poi richiesto di quanto dovrebbe aumentarsi l'attuale dazio di entrata perchè questa produzione potesse attecchire, secondochè egli diceva, anche in Italia; rispose: « Attualmente il dazio d'entrata per le lastre di rame è di L. 8 al quintale, che equivale circa al 4 per 0/0 del valore della merce. Per rendere possibile la fabbricazione nel paese, occorrerebbe che il dazio d'entrata fosse del 10 per 0/0. » E più avanti: « Osserverò che per la mia speciale industria non occorre, eccezione fatta delle lastre di rame e delle grandi caldaie alcun dazio di protezione; anzi, sulla materia prima sarebbe opportuno venisse tolto l'attuale dazio di introduzione di 4 franchi al quintale, » la quale provvidenza avrebbe migliorato ancor più la condizione economica dell'industria del depo-

Non si dirà che quella deposizione manchi d'ingenuità; ed io comprendo benissimo che le

convinzioni del deponente dinanzi al Comitato d'inchiesta non gli si mutassero come Relatore, e non potea venirgli in mente che fosse eventualmente possibile un ribasso sui metalli lavorati.

Ma altri dirà che insorgerebbero i produttori di ferro contro il ribasso de' dazi sul ferro lavorato. Nè a questi mi rifiuto di rispondere; per quanto l'industria del ferro sembrar debba poco naturale in Italia; per quanto tra l'industria del ferro, e il pane odierno del lavoro, che sono le macchine, non possa esitarsi nella scelta, convengo che non si debba, potendolo, trascurare alcuna industria nazionale. Ma l'industria del ferro havvi modo di favorirla in via indiretta com'è quella delle costruzioni di guerra e di marina coll'appoggio eventuale, e come anche altrove, dell'ala del Governo, non tanto sotto l'aspetto economico quanto, e più, sotto l'aspetto politico.

Vedo di fatti che l'art. 3 del presente Allegato porta che sono ammessi « alla importazione temporaria in esenzione dei diritti di » entrata mediante le norme e cautele stabilite » dal Ministro delle Finanze i seguenti materiali occorrenti per la costruzione, riparazione » ed allungamento delle navi in ferro o miste, » non che per le caldaie delle loro macchine » a vapore. » E segue: « Fogli o lastre di » ferro, ferri angolari ed altri, ecc., ecc. »

Questa disposizione è altamente lodevole; e bene applicata ed estesa anche al materiale delle ferrovie sovvenzionate dallo Stato, servirà per tutti quanti gli attuali costruttori nazionali.

Invece alzando il dazio nelle macchine, vediamo cosa si protegge, e cosa si vulnera.

Evidentemente sono protetti quegli stessi costruttori che aveva già privilegiati ed a ragione, come dissi, l'art. 3 dell'Allegato; quei pochi costruttori che, se non fosse per offendere alcune distinte personalità, direi piuttosto copiatori di macchine.

L'industria nazionale dovrà adattarsi a commettere all'interno, per rispetto alle gabelle del ferro estero di seconda lavorazione, le macchine a vapore che qui si imitano dall'estero a prezzo di tanto incarito. Ma poi cento e cento macchine speciali per l'industria.

Può credere l'onorevole Sella, che sorgeranno da ciò le costruzioni delle macchine della filatura, della tessitura, della carta, dei prodotti chimici, ed altre?

È impossibile che colla fiducia straordinaria che egli ha nell'attitudine del paese non mi dica: qualche cosa si fa e più si farà in seguito. Anzitutto io risponderò che all'attitudine, d'altronde ammirabile, del paese, questa legge ingombra la via. E poi, io amo meglio attenermi ai fatti, e i fatti mi dimostrano che i costruttori di macchine sono rarissimi; costruzioni di macchine non attecchiscono nel lato senso della parola. Ed io temo, che per lungo tempo ancora non sorgeranno, se prima ed insieme i costruttori non riuniscano a speciali cognizioni tecniche la pratica industriale.

Questo non si cerca in un giorno. Le costruzioni delle macchine industriali, lo sa benissimo l'onorevole Sella, si dividono e suddividono in tante specialità. Un dazio anche aumentato, non vale da sé a farle sorgere e se il resto manca, non varrebbe nemmeno un dazio proibitivo.

Il costruttore delle macchine di filatura deve essere filatore egli stesso; quello dei telai meccanici deve essere tessitore egli stesso e via dicendo.

Non possono limitarsi a copiare modelli. Devono conoscere gli uffici di ogni singolo pezzo per spiegare a se stessi la relativa azione ed utilità, gli inconvenienti ed i rischi, e studiarvi sopra, con attento esame pratico, tutti i perfezionamenti possibili.

Noi vediamo i grandi costruttori inglesi avere il coraggio di apporre sulle macchine la data di costruzione quand'escono dalle loro officine onde far conoscere con questo mezzo i progressi continui dell'arte loro meccanica.

Col sistema protezionista noi dovremo aver inferiori macchine in paese o comprarle assai care all'estero.

Nulla si viene dunque a proteggere eccetto i rari costruttori a cui ho accennato e con un sistema artificiale.

A danno di chi?

A danno di tutte le industrie nazionali, che di macchine d'ogni sorta hanno bisogno, e proprio al momento in cui accennano ad una vita novella.

E come potrebbero altrimenti sopportare la concorrenza sempre crescente fatta dai trattati di commercio?

O conviene cessare, o conviene trasformarsi e dilatarsi. Questa necessità il paese la viene a riconoscere di meglio in meglio.

La canapa e la seta sono materie indigene alla nostra industria. Nella lana e nel cotone mostriamo da un pezzo la nostra valentia; ma quanto ancora si importa di tessuti esteri di ogni genere! Le fabbriche di carta non bastano quasi; nulla abbiamo in fabbriche (fioritissime altrove) di prodotti chimici; e notate che oramai quasi tutte, anche le piccole industrie, accennano a divenire per forza automatiche. Abbiamo bisogno di macchine speciali di preparazione, di apparecchi nella tessitura; si impone ogni dì più la trasformazione de' telai in legno in telai meccanici; per molti tessuti il telaio meccanico è questione che risolve la concorrenza; e appunto in questo momento noi imponiamo dei nuovi balzelli alle industrie e invece di togliere i vecchi, inventiamo de' nuovi ostacoli all'operosità nazionale!

E scegliamo a ciò il momento in cui si agita una inchiesta industriale governativa per farci a manomettere le tariffe delle macchine, perchè alcuni costruttori di locomotive hanno trovato troppo alto il dazio del ferro lavorato! Mettendoci su questa via dovremo essere logici: noi dovremo domani aumentare il dazio sulle manifatture, perchè abbiamo oggi aumentato il dazio sulle macchine. Io non credo che il Senato abbia queste disposizioni, quando penso in qual modo egli scioglieva la questione del marchio sui metalli preziosi.

Alcuni tessitori genovesi, in febbraio scorso mossero innanzi al Comitato d'inchiesta industriale alcune domande di aumento di tariffa, le quali domande furono anche dalla stampa esagerate. Non lo avessero mai fatto! I giornali, governativi in ispecie, furono loro addosso. Ma il Parlamento, accettando questa legge, segue egli una via diversa da quella indicata dai tessitori genovesi? Invero io potrei dimostrare, e dimostrerò in diversa sede che gli artifici della lettera, e l'imparità di trattamenti nei patti internazionali da un lato, e dall'altro il sistema tributario portato alla esagerazione, si può dire che per molti prodotti manifatturati nazionali hanno aperto il mercato italiano al libero scambio.

Ma i trattati si miglioreranno certamente alla loro scadenza in un senso più equo, più razionale e più indipendente. E quanto ai tributi, l'onorevole Sella ne riconosce la gravezza avendo lasciato trasparire anche ieri come egli

aneli al momento in cui si possa parlare di riduzione.

E qui permettetemi o Signori di tornare al mio tema favorito che in leggi di finanza conviene innalzarsi al di là delle cifre.

Al giorno d'oggi è invalso il parlare di *quistione sociale*. Io non so vedere una quistione sociale moderna nella quistione dei più e dei meno, che è vecchia come il mondo; ma una quistione operaia credo che ci sia per la trasformazione meccanica del lavoro avvenuta in questi ultimi 30 anni.

Distrutto il lavoro a domicilio, vulnerata la vita di famiglia, sorti i vasti opifici nei grandi centri manifatturieri le macchine divennero a così dire il simbolo della quistione operaia, ad affrontare la quale occorrono grandi provvidenze, non tanto legislative quanto d'ordine morale e di rispetto civile.

Intanto però le macchine sono divenute una necessità.

Si può lamentare moralmente, socialmente questa necessità, ma bisogna subirla una volta che noi accettiamo di entrare in concorrenza con tutti i popoli manifatturieri per mezzo dei trattati di commercio; non si può respingere quella necessità. Se il Tevere inonda Roma sarebbe ozioso il far voti che indietreggi verso gl'Appennini quando è spinto al mare; lo stesso accade per le macchine; ad accettare la lotta della concorrenza occorrono armi eguali.

Ora, la soluzione della quistione operaia sta nel procurare loro il miglior ben essere ed i migliori salari possibili. Queste condizioni non si otterranno se non ci mettiamo in condizione di poter lottare ad armi pari; ed è appunto quest'arma che il Ministro delle Finanze viene a spuntarci, coll'aumento di dazio sulle macchine.

Come vedete, signori Senatori, dal punto impercettibile, che ho accennato in principio del mio discorso, si giunge naturalmente a quistioni della più alta importanza. Ciò succede quando si cercano isolatamente qua e là con poca preparazione dei cespiti anche minimi d'imposta. Qui siamo venuti (senza che l'onorevole Ministro delle Finanze ne avesse intenzione), a pregiudicare tutto un sistema.

La qual cosa se è una contraddizione nei concetti dell'onorevole signor Ministro, è anche una contraddizione in finanza; è anche una contraddizione questa gabbella alla votazione di 300

milioni di carta, accettata come un sistema di attesa e di preparazione allo sviluppo economico del paese. Ma più forte è la contraddizione al principio economico in se stesso.

Io non abuserò della pazienza del Senato facendo l'analisi comparativa delle condizioni dell'industria nazionale, e di quelle dell'industria estera, ma è evidente che noi aggraviamo con questa legge le nostre.

Nè libero-cambisti, nè protezionisti, noi accettiamo in tal guisa gli inconvenienti dei due sistemi mentre dei due sistemi abbandoniamo i benefici. Ma è da forti ed anche da generosi averne uno; è necessario avere nei grandi principii l'animo netto, come nella sua strada professa l'America del Nord. Quanto a me spero che non vengano fraintesi i miei principii che non son altri che quelli della libertà e della giustizia.

Io credo che convenga all'Italia un sistema liberale sopra una riforma equa, illuminata e sopra tutto indipendente, dei trattati di commercio. Ma se si intendesse che il Parlamento debba avviarsi sopra un altro cammino, è necessario manifestarlo, perchè esso possa pronunciarsi, e il paese trarne direzione. Non mancherebbe questa franchezza certamente all'onorevole Sella s'egli mirasse al sistema protettivo. Quanto a voi on. Senatori, io non dubito, che se quest'aumento di dazio vi fosse stato presentato in un progetto di legge separato, lo avreste respinto come lo avrebbe respinto la vostra Giunta permanente di finanza. Io, commissario della medesima, sono compreso come voi, Signori, e com'essa da considerazioni politiche di ordine superiore, e per ciò mi limiterò alla proposta di un ordine del giorno col quale spero di esprimere anche il sentimento del Senato. È il menò che nella mia coscienza di Senatore e di cittadino io possa chiedere all'onorevole Ministro delle Finanze.

Nell'altro ramo del Parlamento una sola obiezione si è fatta a quest'art. 4. L'obiezione si riferiva all'epoca della sua attuazione, che era rimasta indeterminata nel progetto della Commissione. Il deputato Michellini voleva fissarla al 1. gennaio 1873, ma l'onorevole Sella, certamente senza volerlo, ha aggravato ancora la mano su questa povera legge, proponendo ed ottenendo che l'attuazione della medesima si verificasse 15 giorni dopo la sua promulgazione.

Così, a tutte le altre disgrazie si aggiunse

la peggiore, cioè a dire l'ingiustizia, per l'effetto della retroattività. È notorio che le macchine all'estero, ed ora più che mai, devono commettersi molti mesi prima; ed io posso accertare l'onorevole Ministro delle Finanze che al giorno d'oggi moltissimi costruttori di macchine all'estero, in Alsazia per esempio ed anche in Inghilterra, domandano perfino un anno di tempo per poter eseguire le ordinazioni. Ora, quelli che hanno commesso le macchine nel 1871 dovranno subire questa nuova gabella. È questo un atto contro giustizia che deve ripugnare all'on. Ministro.... (*Mormorio al Banco dei Ministri.*)

Senatore ROSSI A. Il signor Ministro ha compreso di che io parlassi? dell'effetto retroattivo...

Io voleva soggiungere che, siccome resta ancora da farsi il regolamento doganale per l'esecuzione della legge, vorrei raccomandare al signor Ministro di riparare a tale ingiustizia, disponendo che le macchine commesse durante l'anno 1871 (e mi pare di essere molto discreto) quando si offrono le prove che veramente la Commissione fu data nel 1871, non fossero soggette all'aumento di dazio che oggi ci è proposto, aumento che, se non nell'effetto pratico della votazione, in omaggio almeno della verità e dell'amore al mio paese ho dovuto combattere.

Il mio ordine del giorno si riassume in queste parole:

« Il Senato associandosi, per l'aumento di » dazio sulle macchine, alle dichiarazioni conte- » nute nella relazione della giunta permanente » di finanza, esprime il desiderio che le tariffe » doganali non vengano modificate fino al giu- » dizio che risulterà dalla pendente inchiesta » industriale, e passa alla votazione dell'arti- » colo 4. »

PRESIDENTE. Prego il Senatore Rossi a far passare al banco della Presidenza il suo ordine del giorno, ed intanto ha la parola il Ministro delle Finanze.

MINISTRO DELLE FINANZE. (*Movimento d'attenzione.*) Siccome l'onorevole Senatore Rossi nel discorso che testè ha pronunciato si è qualche volta rivolto a me, temo che si possa concluderne esser io l'inventore della parte di disposizioni, che sono state da esso combattute. Mi sia perciò lecito di dichiarare che io mi era modestamente limitato a proporre soltanto l'aumento di dazio di circa lire dieci al quintale sull'introduzione del caffè.

Vede dunque il Senato che io mi era tenuto in un campo che certamente non avrebbe sollevato le questioni che testè si udirono, ma non sarebbe anch'esso andato immune da rimproveri. Imperocchè sfido io a trovare in materia di tasse qualche cosa che non dia luogo a reclami e ad inconvenienti talora anche abbastanza serii.

L'altro ramo del Parlamento adunque non ha creduto di ammettere la proposta mia se non in piccola parte, avendo più che altro arrotondato la cifra del caffè, portandola da Lire 57,75, a Lire 60 il quintale. Esso però si è penetrato della necessità di associare al provvedimento che riguarda l'aumento nella circolazione cartacea di 300 milioni anche un aumento di qualche importanza, nelle tasse. È sembrato alla Camera, e credo giustamente, che per provvedere alle finanze non si potesse deliberare solamente aumenti di carta, ma che convenisse mostrare il fermo proposito di voler sopperire ai bisogni della finanza in modo stabile, ricorrendo a qualche cespite di imposta.

Ma sebbene io non sia l'autore di questa parte di progetto e quindi non senta per essa l'affetto di padre, pure credo che l'onorevole Rossi abbia, non voglio dire esagerato, ma certo dipinto con colori molto accentuati gli effetti di queste disposizioni.

Anzi tutto debbo dichiarare che l'altro ramo del Parlamento, e la Commissione dei Quindici, in specie, che fu nominata, e che comprende uomini notissimi nel campo economico, ebbe tutt'altro pensiero che quello di fare del protezionismo. Essa avrà potuto sbagliare, ma il concetto protezionista non è stato né nella Commissione né nella Camera.

Il problema che si propone a risolvere era quello di recar qualche aumento sugli introiti delle finanze, non credendo di accettare il dazio da me proposto sul caffè per tema di veder accresciuto il contrabbando.

La Commissione fu colpita dai reclami che molte volte furono presentati sulla tariffa dei ferri.

Intorno a tale questione infatti si verifica questo fenomeno che i ferri pagano un dazio di entrata abbastanza elevato, un dazio che è anche superiore al 10 0/0, e che per contro le macchine finiscono per pagare un dazio inferiore a quello che corrisponde al ferro di cui esse sono composte.

Succede quindi all'atto pratico la solenne ingiustizia che l'industria nazionale delle macchine per introdurre dall'estero il ferro di cui ha bisogno deve pagare alla dogana un maggior dazio di quello che occorre per l'importazione dall'estero delle macchine bell'e fatte. In altri termini, o Signori, si ha un protezionismo, ma in senso inverso, un protezionismo per l'industria estera.

Per togliere il male si avrebbe certamente un mezzo, e sarebbe quello di ribassare i dazi sopra il ferro, che è una materia prima importantissima. Ma nelle attuali circostanze non s'ha coraggio di fare dei ribassi, mentre invece si devono aumentare da tutte le parti i proventi.

L'altro ramo del Parlamento non si è nascosto che certamente sarebbe necessario, anzichè accrescere, diminuire questo dazio perchè nessuno contesta o dubita dell'utilità delle macchine.

Ma, o Signori, quando un paese deve tassare il pane che è pure un grande elemento di produzione, (e l'onorevole Rossi, che occupa operai a migliaia, saprà senza dubbio quanto costi alla sua industria la tassa del macinato), come si possono fare diminuzioni da altre parti?

Furono pensieri di questa natura che consigliarono da una parte a togliere una vera incongruenza dalle nostre tariffe doganali senza fare per nulla del protezionismo, e dall'altra parte a procurare un certo aumento alle entrate dell'erario.

Credo che il Senato apprezzerà queste considerazioni che mi sembrano gravissime e che furon quelle le quali hanno indotto anche me ad assentire alle proposte della Commissione.

Vi assentii però senza entusiasmo, perchè in verità avrei preferito il mio caffè.

Ma, Signori, come si fa?

Quando si tratta di cose complessive, bisogna pur transigere per venire ad una conclusione.

Dunque ho creduto di dovere assentirvi e spero che anche il Senato vi assentirà.

Del resto convengo anch'io nel principio enunciato dagli onorevoli Cambray-Digny e Rossi, che cioè in materia di tariffe occorra procedere non con provvedimenti somnarii e complessivi, ma esaminare le questioni attentamente punto per punto, e attendere gli studii che sta facendo la Commissione dell'inchiesta industriale, della quale fanno parte

distintissimi membri del Parlamento, e che è presieduta dall'onorevole Scialoja, inchiesta che il paese realmente segue con interesse.

Detto questo quanto alle osservazioni in genere, perchè in ciò non posso che assentire alle opinioni dell'onorevole Rossi; soggiungerò che il provvedimento preso per se stesso non credo meriti di essere considerato sotto un aspetto così grave, con un tinta così forte, come quella che gli ha dato l'onorevole Rossi. Infatti chi ben guardi questi numeri (*indicando il progetto di legge*), non mi paiono così formidabili da dovere inceppare le industrie del paese. Per esempio le macchine fisse a vapore e idrauliche, esclusa la caldaia, sono tassate a 6 lire. Ora facendo un poco di conto, si trova che queste macchine a lire 6 per quintale si compongono di ferro, e che il buon ferro vale da 40 a 50 lire al quintale, se in istato di materia prima, e il doppio, suppongo, se lavorato. Trattasi quindi di tariffe che ammontano al 5 al 6 per cento, per cui non mi pare che si possano chiamare protettrici, mentre invece stanno veramente nei limiti delle tariffe fiscali.

Sarebbero protettrici se andassero al di là di certi confini, se avessero per scopo di creare uno stato di cose artificiali. Ma non credo che vi siano tutti i mali lamentati, e non credo poi che gli effetti ne saranno così esiziali come accennava l'onorevole Rossi.

Quanto alla questione gravissima a cui egli accennava (e che deve preoccupare non solo noi, ma più seriamente preoccuperà pure i nostri posteri) non mi pare possa essere in qualche maniera influenzata da questi provvedimenti, io se mi guardo attorno, vedo che la questione alla quale l'onorevole Rossi alludeva si presenta forse sotto un aspetto più grave, là dove le tariffe sono più basse; ma sono fatti questi indipendenti l'uno dall'altro.

Mi preme però di fare una osservazione sopra un altro ordine di idee: ed è che l'onorevole Senatore Rossi ha fatto un quadro dell'industria nazionale (mi permetta che lo dica) assai oscuro ed esagerato, e quando riguarderà il suo discorso troverà che non ho torto. Non credo che si possa dire che questa industria riguarda solo 3 o 4 fabbricanti di locomotive. La questione delle macchine è grave ed interessantissima. Come va, si sono dimandati parecchi, che in Italia si consumano tante macchine e l'industria delle macchine non ha

ancora preso quello sviluppo che è desiderabile? Vi saranno in Italia un migliaio di macchine locomotive, diceva un competentissimo Senatore; come va che se ne fanno così poche? Ebbene questa che io chiamerò protezione all'inverso per l'industria delle macchine, è entrata per molto a produrre un risultato così negativo. E di vero, un fabbricatore di locomotive vi dirà: — Come volete che vi faccia delle locomotive, se per introdurre il ferro inglese che è necessario adoperarvi vengo a pagare più tassa di quello che pagherei prendendo all'estero le locomotive belle e fatte e portandole in paese? —

La questione della fabbricazione delle macchine è molto importante, anche per la difesa dello Stato.

Signori, bisogna pensare che siamo per certi riguardi in tali condizioni, che se si guasta una piastra da corazzatura, se si guasta l'asse d'una macchina (vorrei dirlo che nessuno mi udisse), non abbiamo gli utensili per accomodarla. E questa una condizione gravissima.

Del resto, se si guarda all'andamento dell'industria delle macchine nel nostro paese, si vedrà che vi è un movimento abbastanza serio.

Per esempio, poco lungi dal paese nativo dell'onorevole Senatore Rossi, io ho veduto delle fabbriche di macchine idrovore maravigliose, e non credo che l'Italia, in materia di macchine, si limiti solo a copiare malamente ciò che si fa all'estero.

Molte interessantissime scoperte anche da noi sono state fatte, ed anzi possiamo dire di avere assistito quest'anno sotto un certo punto di vista ad un vero trionfo per l'Italia.

L'onorevole Senatore Rossi crede egli stesso quanto io affermo, e non vi ha dubbio che ora che si va sviluppando lo spirito industriale, l'Italia porterà il contributo del suo ingegno anche in questa parte, e non sarà puramente una nazione copista.

Senatore ROSSI A. Domando la parola.

MINISTRO DELLE FINANZE. Feci queste osservazioni perchè, ripeto, le sue parole mi fecero uno spiacevole effetto.

Quanto però a l'ordine del giorno da esso proposto, non ho difficoltà di accettarlo, e convengo che in genere le tariffe non vogliono essere toccate se non dopo che sieno completati gli studi importantissimi che intorno ad essa si stanno facendo. Non saprei veramente

adesso come si possa risolvere la questione, riguardo all'effetto retroattivo ma cercherò di esaminarla. Mi scuserà quindi l'onorevole Senatore Rossi, se non posso rispondergli in questo momento, essendo necessario che io prenda prima un po' meglio cognizione dell'argomento; dopo di che non mancherò di pronunziarmi in proposito, salva però sempre la questione di principio.

Concludo dicendo che il Senato può senza tema di gravi inconvenienti, assentire al provvedimento che gli è proposto.

PRESIDENTE. Il Senatore Rossi ha la parola.

Senatore ROSSI A. Ringrazio prima di tutto l'onorevole Ministro della sua buona disposizione di prendere in considerazione l'ultima raccomandazione che a titolo di giustizia io gli aveva mosso sull'effetto retroattivo della legge. Nella sua risposta debbo confessare che non ho visto ribattere nessuno degli argomenti che io ho messi in campo, e non ci tornerò sopra. Io avea fatto una precisa dimostrazione, e una distinzione fra locomotive e le altre macchine in genere; ho parlato della ghisa, che è principale e preponderante fattore delle macchine, esente dal dazio, e l'onor. sig. Ministro nulla rispose a quelle dimostrazioni.

Egli ha detto invece che io ho chiamato l'Italia una Nazione copista, ma questa è una esagerazione (e prego il Ministro a prendere la parola in buona parte) la quale sembrerebbe attaccare il mio patriottismo.

È un fatto che parlando delle macchine speciali d'industria e fin anco di quelle a vapore, non ne abbiamo tra noi che manifestino l'invenzione italiana. Non dico che questo fatto continuerà lungamente, ma a che scopo, con qual vantaggio renderci superlativi? è forse nostra colpa? Siamo giovani ancora, nasciamo appena, e come ho detto, occorre far precedere alla industria delle costruzioni meccaniche speciali il corredo generale, diffuso, di speciali cognizioni tecniche e di pratica industriale. Senza questo è impossibile che in Italia sorgano buoni costruttori di macchine; saranno sempre più o meno felici copiatori di modelli esteri.

Può egli l'onor. Sella citarmi un esempio luminoso di turbine, di macchine a vapore, di telai meccanici, di macchine da filare che portino un nome italiano accettato, riconosciuto, praticato? Io sarei beato d'intenderlo perchè

per il primo vorrei scoprire questo tesoro nascosto.

MINISTRO DELLE FINANZE. Le perforatrici del Moncenisio.

Senatore ROSSI. Io parlo di macchine industriali perchè con questa legge s'intese piuttosto di favorire, e con aria di monopolio, la grande costruzione, e si venne a nuocere a tutta l'industria manifatturiera, che è la vera fucina del lavoro nazionale.

Io avrei compreso che l'onorevole Sella avesse pensato d'imporre un dazio sulle turbine, sulle macchine idrovore: noi siamo in Italia assai ricchi di cadute d'acqua, e di terreni a bonificare colle macchine; ma non comprendo perchè abbia voluto incarire le macchine a vapore che costano già tanto per il combustibile che le deve alimentare, e che in gran parte dobbiamo ritirare dall'estero.

Ogni officio abbisogna oggi di vapore per asciugamento, per riscaldamento ed altri usi industriali. Questa legge viene a peggiorarne evidentemente la condizione, perchè 6, 8, 10 lire per ogni 100 chilogrammi per una macchina e per caldaie di un peso così potente è un dazio gravissimo!

Io desidero vivamente ed affretto con tutti i miei voti, che anche l'industria delle macchine in Italia si pianti e progredisca.

Creda l'onorevole Sella che non è per vanaghezza che gl'industriali italiani mandano fuori il denaro per le macchine occorrenti ai propri officii; ma prepariamo prima un terreno naturale, non artificiale. Proceda insieme l'istruzione tecnica, come a Milano, ad esempio, ci avviamo abbastanza bene. Io vedo uscire da quell'ottimo istituto superiore tecnico giovani bramosi e preparati che si portano all'estero a fare la pratica. Ma il cammino è lungo; occorrono alcuni anni ancora, occorre la specialità delle cognizioni e la pratica nella divisione e suddivisione del lavoro, e questo non si può fare da un momento all'altro.

Scagionatomi di quello appunto che feriva direttamente il mio patriottismo, nel quale non mi sento inferiore a nessuno, io dirò poche parole all'onorevole Ministro sul resto.

Egli rispose che la legge non era di sua iniziativa, e che l'ha accolta dalla Commissione perchè il Parlamento mostrava desiderio di fare degli aumenti di tasse per accompagnarli colla emissione di nuova carta; ha poi sog-

giunto essere impossibile di fare ogni legge perfetta.

Ammetto che è impossibile fare tutto perfetto, ma il Senato perchè è istituito? il Senato mi pare ben atto a perfezionare le leggi, od a mostrarne le imperfezioni se certe disposizioni e le più importanti non gli venissero presentate in questa forma complessa; adesso il Senato per ragioni abbastanza note, non può limitarsi su questa legge che a semplici osservazioni.

In quanto al protezionismo, ho già detto, che non credo che l'onorevole Sella abbia una dottrina protezionista, ma le conseguenze della legge, i suoi caratteri sono evidentemente protezionisti.

Anche in un altro paese si disse che l'aumento di tariffe non era protezionismo. Io chiesi solo che si uscisse da simili equivoci, perchè danno indizio di debolezza e non giovano a nulla.

Non facciamo protezionismo, ha detto l'onorevole Sella, ma la costruzione delle macchine merita poi un certo riguardo; ma se domani venissero i fabbricanti di tessuti a dirgli: ci avete incaricato di nuovo le macchine; noi non possiamo perciò produrre a pari mercato dell'estero i nostri tessuti; e noi pure che rappresentiamo forse 150,000 operai, meritiamo un certo riguardo; che risponderà loro l'onorevole Sella?

Quanto alla difesa del paese e alla delicatezza di alcune questioni l'onorevole Sella avendo ripetuto quanto ho detto io, non solo sulla convenienza, ma sul bisogno di proteggere certe costruzioni, è naturale che siamo d'accordo. Non ho detto io prima di lui, che vi sono delle industrie, uniche forse, a cui occorre l'ala governativa? Non si leggono già quelle provvidenze fin d'ora all'art. 3 dello stesso allegato che abbiamo sott'occhio? Dunque io non ho inteso di oppormi a che, per la difesa del paese non si dovesse avere riguardi alle costruzioni; anzi ho fatto voti perchè si estendano alle ferrovie, e se il senso non fosse ben chiaro, anche alle costruzioni mercantili marittime.

Quanto all'asserzione che, avendo tassato il pane, conveniva tassare le macchine, è questa una espressione già vieta e qui fuori di applicazione.

Io sono pienamente d'accordo che ci vuole un'equa ripartizione d'imposte; ma in questo

caso è facile dedurre che con questa tassa noi faremo pagare agli operai il pane ancor più caro.

Ho finito.

Senatore MENABREA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MENABREA. Io non voglio entrare nella questione delle tariffe, che ha formato l'oggetto del discorso dell'onorevole Senatore Rossi e della risposta dell'onorevole signor Ministro. Però io non vorrei che il Senato restasse sotto l'impressione delle parole pronunziate dall'onorevole Rossi, il quale ha rappresentato l'Italia come completamente priva di stabilimenti per la costruzione di macchine.

Noi tutti che abbiamo visto l'Italia nei primordii della sua emancipazione, possiamo ora giudicare il progresso immenso che in essa si è sviluppato anche in questo ramo d'industria. Citerò in proposito alcuni stabilimenti. A Torino, a Milano si creano stabilimenti per la costruzione di macchine; a Torino se ne sta ora ultimando uno nel quale le macchine di precisione già si costruiscono attivamente. Anche in Sicilia si estende questo progresso: io stesso ho veduto a Palermo una fabbrica di macchine da cucire che sono più perfette di quelle costrutte in America ed in Inghilterra, e che si vendono un quarto di meno del prezzo di quelle che di là ci provengono. A Napoli vi ha, fra altri, il grande stabilimento di Pietrarsa, le cui macchine forse costano qualche cosa di più delle altre, ma che tuttavia sono convenienti. Citerò ancora la fabbrica d'armi di Brescia nella quale attualmente si fanno le armi nuove pel nostro esercito, adoperando le migliori macchine di precisione. È vero che per ora queste macchine ci vennero dall'America, ma non andrà guari che si imiteranno e faranno anche in Italia. Dovrei anche citare Genova ed alcune altre città.

Si può dunque a buon diritto concludere che l'industria delle macchine si risveglia in Italia. Io non dico che quest'industria debba primeggiare in Italia a confronto degli altri paesi, ma dico che l'industria della costruzione delle macchine può impiantarsi fra noi al paro che tutte le altre, e che si può sperare vada sempre crescendo nell'avvenire, perchè l'ingegno degli Italiani vi si confà moltissimo.

Senatore BALBI-PIOVERA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola il Senatore Balbi-Piovera.

Senatore BALBI-PIOVERA. Ho domandato la parola per appoggiare ciò che ha detto l'onorevole Senatore Menabrea.

L'industria del ferro e delle fabbriche di macchine è lontana dall'essere protetta fra noi, come disse benissimo l'onorevole signor Ministro: i ferri pagano dazio, i carboni lo stesso e le macchine estere non pagano. Com'è possibile dunque che esistano stabilimenti metallurgici per la formazione di macchine nazionali, se non possono concorrere colla fabbricazione delle macchine estere, gran parte delle quali provengono dall'Inghilterra, dove si trovano vicine le miniere di carbone, ed il ferro a bassissimo prezzo?

Dunque questo non era già un libero scambio, ma una protezione diretta pei produttori delle macchine estere.

Senatore CAMBRAY-DIGNY, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CAMBRAY-DIGNY, *Relatore*. Sono in dovere di dire qualche parola intorno all'ordine del giorno che propone l'onorevole collega Senatore Rossi, e tanto più che vorrebbe incominciare dal dichiarare che il Senato si associa alle dichiarazioni contenute nella Relazione della Giunta permanente di finanza.

A me parrebbe, ed ho consultato, se non tutti, alcuni dei membri della Commissione, che questa prima parte veramente non giova. Una volta che il Senato accetta le proposte della Commissione di finanza, e s'intende che implicitamente le accetti quando nessuno ne ha combattuti i motivi, le opinioni espresse dalla Commissione s'intendono divise dal Senato.

Quanto alla seconda parte, nella quale si esprimerebbe il desiderio che le tariffe doganali non vengano modificate fino al giudizio che pronunzierà la Commissione dell'Inchiesta Industriale, la Commissione vostra non crede conveniente che il Senato entri in questa questione. La Inchiesta Industriale è opera puramente amministrativa, e noi non dobbiamo occuparcene fino a che il Governo non ce ne comunichi i risultati. Invece un concetto che mi parrebbe dovesse essere accettato volentieri dall'onorevole Senatore Rossi e non respinto dal Ministro, sarebbe questo, che quantunque il Senato voti quest'articolo della legge, pur non ostante non si intenda pregiudicata la revisione di questa tariffa, quando venga tempo in cui si

debbano rivedere, rettificare, coordinare tutte le tariffe doganali.

Questo mi pare sia il concetto dell'onorevole Rossi. Così si può accettare per ora la proposta di legge come una necessità perchè fa parte di una legge complessiva, senza danno per l'avvenire, nè d'altronde poi l'onorevole Ministro potrebbe mai rifiutare che questa nuova variante venisse presa in esame nella revisione generale della tariffa.

Se l'onorevole Rossi si contentasse di una dichiarazione in questo senso, la Commissione sarebbe più soddisfatta che se egli persistesse nel mandare ai voti l'ordine del giorno che è stato letto al Senato.

Senatore GALLOTTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore GALLOTTI. Signori, giunto appena ieri sera, non ho potuto assistere alla dotta discussione che si è fatta sopra questo argomento, sicchè i miei onorevoli Colleghi, nell'udire le mie povere parole mi compatiranno, e vedranno in questo un segno dell'attenzione che io ho messa nell'udire le cose dette da coloro che hanno parlato prima di me.

Quando, o Signori, si impone una tassa sopra una materia grezza, e si esenta da questa tassa la stessa materia quando è lavorata, sapete che cosa si fa? Si concede protezione a coloro i quali lavorano questa materia. In conseguenza quando il ferro lavorato in Inghilterra, in Francia non viene gravato di alcuna tassa, ed invece è da noi gravato di tasse il ferro grezzo, accade questo straordinario fatto, cioè che invece di essere protetta la industria nazionale è protetta la industria estera.

Questo potrebbe farsi solo per ragioni eccezionali, cioè quando fosse tanto necessario ad una nostra industria, e fossimo tanto inetti a lavorarlo, che ci fosse necessario farlo venire di lontano, ed io non credo che questo sia il nostro caso.

Con ciò, o Signori, io non vorrei dare un appiglio a credere che io fossi un protezionista per coloro che lavorano in Italia; ma vorrei che la tassa sul ferro lavorato fosse proporzionata a quella del grezzo.

Ecco perchè, mettendo da un lato la questione del corso forzoso, che sarebbe estendere troppo il mio ragionamento, ardisco proporre all'onorevole Ministro ed alla Commissione di Finanze di discutere questa questione.

Questo o Signori è un argomento che io non posso esaminare perchè non ho piena conoscenza delle cose, e non ho avuto tempo d'informarmene dai miei Colleghi, ma questo o Signori è quello che l'onorevole Ministro delle Finanze, e la Commissione dovrebbero fare.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Ministro delle Finanze.

MINISTRO DELLE FINANZE. Gli studi stati fatti nell'altro ramo del Parlamento ebbero precisamente per oggetto di modificare le tariffe sulle macchine, in modo che corrispondessero a quelle delle materie di prima fabbricazione.

Forse non si sarà tutto preveduto, perchè in materia di tariffe Voi sapete come non si possano poi le cose tanto sminuzzare, e come bisogna per forza accontentarsi di denominazioni generiche. Qualche cosa di non previsto vi sarà, e parmi anzi che l'onorevole Senatore Rossi citasse degli esempi rispetto ai quali non si sarebbe raggiunto esattamente lo scopo avuto di mira. Ma il proposito è stato appunto quello che ho testè accennato.

Infatti, se non erro, il dazio sul ferro di prima fabbricazione attualmente è di lire 4 per quintale, ed il Senatore Gallotti osserverà che il dazio sulle macchine è stato fissato a lire 6, appunto per controbilanciare l'uno coll'altro dazio, essendovi nella fabbricazione molte parti, come i ritagli, il consumo e simili che vanno perdute, per cui parmi che possa dirsi soddisfatto il suo desiderio.

Senatore GALLOTTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore GALLOTTI. Ringrazio infinitamente il cortese signor Ministro; ma forse, per dire molto in poche parole, non mi sono bene espresso.

Ecco ciò che io ho detto: quando si impone un dazio sopra la materia grezza e non si impone sopra la stessa materia quando è lavorata e viene dall'estero, si protegge questa industria estera: poi ho detto un'altra cosa: cioè che approvo il dazio sul ferro lavorato; ma, Signori, come io non sapeva se questo dazio fosse maggiore o minore di quello del ferro grezzo, ho domandato queste dilucidazioni e ringrazio l'onorevole signor Ministro di avermele date. Credo che il dazio sopra il ferro lavorato debba essere proporzionale al dazio sopra il ferro grezzo.

PRESIDENTE. La parola è al Relatore della Commissione.

Senatore CAMBRAY-DIGNY, *Relatore*. Per com-

pletare la mia proposta di poco fa, vorrei pregare l'onorevole Rossi a vedere se dopo le dichiarazioni così esplicite fatte dal Signor Ministro, esso non fosse contento di un ordine del giorno concepito in questi termini.

« Il Senato prende atto delle dichiarazioni del Signor Ministro intorno alla riforma delle tariffe doganali, e ritenendo di lasciare la questione impregiudicata, passa all'ordine del giorno. »

PRESIDENTE. Chiedo all'onorev. Rossi se accetta questa proposta del Relatore della Commissione.

Senatore ROSSI. Fin dall'altro giorno io ho dato gran peso alla delicatezza della posizione nella quale noi ci troviamo; in faccia alla complessività delle leggi, oggi io avrei desiderato qualche cosa di più. Chiedendo che il Senato convenisse nelle conclusioni della sua Commissione permanente di Finanza dove sono tradotti in concise parole i miei stessi concetti, mi pareva di non domandare cosa eccessiva. Quanto alla seconda parte del mio ordine del giorno dove è parola dell'inchiesta industriale e dove l'onorevole Digny mi osserva che non conviene entrare, io potrei rispondere che su quel terreno si è prima di noi appoggiata la Relazione che precede il progetto di legge.

Del resto io che guardo più che altro all'effetto pratico e vedo che questo non può andare più in là della discussione che n'è seguita, accetto l'ordine del giorno che a nome della Commissione presenta l'onorevole Relatore, e ritiro il mio.

PRESIDENTE. Darò lettura al Senato dell'ordine del giorno proposto dall'onorevole Digny...

Senatore SCIALOIA (*interrompendo*). Dalla Commissione.

PRESIDENTE..... che è di questo tenore:

« Il Senato prende atto delle dichiarazioni del Ministro intorno alla riforma delle tariffe doganali, e ritenendo di lasciare la questione impregiudicata, passa all'ordine del giorno. »

L'onorevole Ministro delle Finanze accetta questa proposta: prego quindi coloro che la approvano di alzarsi.

(Approvato.)

Si passerà alla votazione dell'art. 4. di cui si dà nuova lettura:

« Sono approvate le modificazioni alla tariffa doganale contenute nell'Allegato C, le quali andranno in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione della presente legge. »

Pongo ai voti l'art. 4. coll'Allegato C.
Coloro che lo approvano vogliono alzarsi.
(Approvato.)

« Art. 5. Sono approvate le disposizioni relative alla repressione del contrabbando contenute nell'Allegato D.

Si dà lettura dell'Allegato:

Disposizioni relative alla repressione del contrabbando.

Art. 1. Nel secondo capoverso dell'art. 55 e nell'art. 65, lettera *b* del Regolamento doganale 11 settembre 1862 alle parole *cinquanta tonnellate*, sono sostituite le parole *cento tonnellate*.

Art. 2. Le disposizioni degli articoli 56, 57, 58 e 73 del Regolamento suddetto, relative alla circolazione ed ai depositi nella zona di vigilanza del caffè e dello zucchero, sono estese al pepe, al pimento, alla cannella, alla cassia lignea ed ai chiodi di garofano.

Durante il trasporto, oltre alla bolletta di pagamento o di circolazione, i colli contenenti caffè, zucchero o i generi sopra indicati dovranno essere muniti del bollo doganale quando la quantità compresa in una sola spedizione, sia maggiore di un quintale per ciascuna specie.

Art. 3. Pei depositi di caffè, zucchero, pepe, pimento, cannella, cassia lignea e chiodi di garofano nella zona di vigilanza non sono valide le bollette di pagamento non intestate al nome del depositante, o le bollette di circolazione che non siano alla di lui destinazione.

Art. 4. Nella zona di vigilanza della Sicilia i tabacchi esteri non potranno circolare quando non siano in colli muniti col bollo della dogana e non siano accompagnati da documento doganale che attesti o il pagamento del dazio, oppure la regolare estrazione da depositi.

I tabacchi trovati in contravvenzione a questa disposizione saranno considerati di contrabbando.

Sono esenti da questa disposizione:

a) I tabacchi in foglie, nella quantità non maggiore di 30 chilogrammi, se circolano nel centro principale di abitato dei comuni capoluoghi di provincia e nel recinto franco di Messina, e nella quantità non maggiore di dieci chilogrammi, se circolano nelle altre parti della zona di vigilanza.

b) I tabacchi lavorati in quantità non maggiore di cinque chilogrammi.

Art. 5. I depositi di tabacchi esteri nella zona di vigilanza della Sicilia sono sottoposti al permesso della Intendenza di finanza e a speciale vigilanza della dogana.

Sono considerati depositi quelli nei quali si custodiscono tabacchi in quantità superiore a 30 chilogrammi. Il proprietario dovrà notificare alla dogana la qualità e quantità di tabacchi esteri che introduce nei depositi, e quelli che estrae dai medesimi, ed ottenere pei primi bolletta di deposito a suo nome, e pei secondi il permesso di estrazione.

Dovrà inoltre tenere nei modi che saranno determinati dal Ministro delle Finanze, libri di carico e di scarico somministrati dalla dogana.

Si considerano in contrabbando i tabacchi mancanti di bolletta di deposito.

Pei tabacchi levati dal deposito senza il permesso di estrazione sarà inflitta al proprietario la multa di lire 2 per ogni chilogrammo.

Per la non esibizione dei libri, e per la mancanza di annotazione nei medesimi della immissione o della estrazione dei tabacchi il proprietario sarà sottoposto all'ammenda da lire 5 a 50.

Art. 6. Saranno con Decreto reale determinate le discipline per la circolazione ed il deposito nella zona di vigilanza, del pepe, del pimento, della cannella, della cassia lignea, dei chiodi di garofano, non che dei tabacchi esteri nella Sicilia, già sdoganati all'attuazione della presente legge.

Art. 7. Con Decreto reale, sentito l'avviso del Consiglio di Stato, potranno essere assoggettate a speciali discipline le barche esistenti nelle zone di vigilanza.

Art. 8. La disposizione dell'art. 1° della legge 15 giugno 1865, numero 2397, è applicabile anche quando il sale sia raccolto, estratto od ottenuto altrimenti che dall'acqua del mare, dalle sorgenti saline e dalle miniere.

Art. 9. È vietato, senza permesso dell'amministrazione, di attingere acqua dalle sorgenti e polle salse, e di asportare sabbie marine o terre salifere.

Le infrazioni a questo divieto saranno punite con multa da lire 51 a lire 200, quando non sia il caso dell'applicazione delle maggiori pene pel contrabbando.

Con Decreto reale saranno determinate le

norme colle quali potrà essere accordato il permesso di cui al primo capoverso.

Art. 10. L'ultimo capoverso dell'articolo 2 ed il primo capoverso dell'articolo 10 del Decreto legislativo 28 giugno 1866, numero 3020, sono modificati nel seguente modo:

« Art. 2 (ultimo capoverso.) Colui che avrà commesso un solo contrabbando sarà punito colla multa stabilita secondo i casi dalle leggi 13 luglio 1862, numero 710 e 15 giugno 1865, numero 2396, e nei casi contemplati dal Regolamento doganale 11 settembre 1862, numero 863, con multa non minore del doppio e non maggiore del decuplo del dazio dovuto. »

« Art. 10 (primo capoverso.) In tutti i casi di contrabbando la merce od il genere che si voglia far entrare o che sia entrato in contrabbando saranno confiscati. »

PRESENTE. È aperta la discussione sull'articolo 5 e sull'Allegato D.

Nessuno chiedendo la parola, porrò ai voti l'articolo con l'Allegato.

Chi li approva, abbia la bontà di sorgere.

(Approvato.)

« Art. 6. Sono approvate le disposizioni relative alle franchigie doganali di Civitavecchia e di Genova contenute nell'Allegato E. »

Se ne darà lettura.

Allegato E.

Art. 1. Al giorno 1 gennaio 1875 saranno soppresse le franchigie doganali di Civitavecchia.

Art. 2. Al Governo del Re è data la facoltà di determinare le discipline per assicurare la riscossione dei diritti sulle merci esistenti nel recinto franco al suddetto giorno e che non dovessero riesportarsi o passare a depositi doganali.

Art. 3. Sul bilancio passivo dello Stato sarà aperto un credito di lire 150,000, per sussidio al municipio di Civitavecchia per la costruzione di magazzini generali, colle norme e nei tempi che saranno determinati dal Ministro delle Finanze, d'accordo coi Ministri dei Lavori Pubblici e di Agricoltura, Industria e Commercio.

Art. 4. Fino alla cessazione della franchigia doganale, la cinta daziaria di Civitavecchia è portata alle nuove mura di fortificazione.

Continua però ad essere escluso dalla franchigia tutto il tratto della ferrovia che sta entro le nuove mura. Questo tratto di ferrovia e la stazione relativa sono considerati come posti in territorio doganale.

Il municipio provvederà nella stazione della ferrovia ai locali necessari per stabilirvi il servizio di dogana.

Art. 5. Il Governo del Re è autorizzato a cedere gratuitamente al Municipio di Civitavecchia il fabbricato della darsena per essere convertito ad uso di magazzini generali.

È pure autorizzato a cedergli la parte delle antiche mura e spazi di terreni che vi sono compresi, corrispondenti a quelle recentemente costrutte per zona di fortificazione.

Le condizioni di tutte queste cessioni saranno stabilite con Decreto reale, sentito il Consiglio di Stato e previ accordi fra il municipio di Civitavecchia per una parte, ed i Ministri delle Finanze, dell'Interno e della Guerra per l'altra.

Art. 6. Entro il termine di tre anni dalla promulgazione della presente legge, il porto franco di Genova sarà convertito in magazzino generale.

Art. 7. Il Governo del Re è autorizzato a determinare per Decreto reale le norme speciali per operare detta conversione e a dichiarare per tal fine espropriabili, per causa di pubblica utilità, i magazzini esistenti nel recinto di quel porto franco a favore del Municipio o della Camera di commercio o anche del Consorzio di privati che intraprenderanno i lavori necessari.

Art. 8. Se allo scadere del triennio la conversione di che si tratta non fosse compiuta, in pendenza delle pratiche occorrenti saranno osservate le disposizioni degli articoli 35 e 42 del Regolamento doganale 11 settembre 1862, per le merci che sono immesse nel suddetto recinto. Quelle che vi esistono al giorno suindicato saranno dichiarate alla dogana nei modi che verranno stabiliti con Decreto reale ed assoggettate alle discipline dei depositi doganali.

Per le merci non dichiarate od erroneamente notificate, saranno, secondo i casi, applicate le disposizioni degli articoli 65 e 68 del Regolamento suddetto.

PRESIDENTE. È aperta la discussione sopra l'articolo 6, e l'Allegato E. Nessuno domandando la parola porrò ai voti l'articolo e l'Allegato.

Chi li approva, si alzi.

(Approvato.)

Si procederà ora alla votazione a squittinio segreto sul complesso della legge.

Senatore CAMBRAY-DIGNY, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CAMBRAY-DIGNY, *Relatore*. Se il Senato me lo permette, vorrei pregare l'onorevole signor Ministro di dire, se volesse, essendo ormai l'ora tarda, rimettere a domani la questione sopra le Ricevitorie provinciali, che s'era convenuto discutere dopo la votazione di questa legge.

MINISTRO DELLE FINANZE. Io sarò domani agli ordini del Senato.

PRESIDENTE. Allora avrà luogo domani all'esordire della seduta.

(Il Senatore, Segretario, Manzoni T. fa l'appello nominale.)

Risultato della votazione sul progetto di legge dei provvedimenti finanziari.

Votanti 80

Favorevoli 72

Contrari 8

(Il Senato adotta.)

Domani si terrà seduta pubblica alle ore 2 per la continuazione dell'ordine del giorno.

La seduta è sciolta (ore 5 e 3/4).

